

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA RILEVAZIONE DATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALU.E FOR SCHOOLS

Articolo 1

Oggetto e finalità

- 1.** Il presente regolamento stabilisce le procedure e le regole relative alla rilevazione dei dati svolta dall'INVALSI per le attività di monitoraggio e valutazione del progetto formativo Valu.E for Schools.
- 2.** L'INVALSI effettua la rilevazione dei dati attraverso questionari standardizzati, somministrati on-line, e prodotti audio e video realizzati sia on-line sia in presenza (focus group, interviste semi-strutturate, webinar), volti ad analizzare l'impatto delle azioni formative svolte da INVALSI e dagli operatori economici sui beneficiari diretti dell'azione (dirigenti scolastici e personale della scuola coinvolto) e a verificare se gli interventi formativi promuovono lo sviluppo di reti di cooperazione tra le scuole coinvolte con altre scuole e i soggetti del territorio di appartenenza.
- 3.** La rilevazione di cui al comma 1 fornisce strumenti utili all'analisi dell'efficacia di ciascun modello formativo implementato dagli operatori economici nel progetto Valu.E for Schools, in relazione al contesto di applicazione, e offre indicazioni sui modelli formativi e di supporto alle scuole potenzialmente realizzabili in futuro in ambito più esteso.

Articolo 2

Ambito di applicazione temporale, territoriale e di popolazione scolastica

- 1.** La rilevazione di cui all'art. 1 è effettuata sui dirigenti scolastici e sui componenti dei Nuclei di autovalutazione dell'anno scolastico in corso delle istituzioni scolastiche campione, che hanno dato il consenso alla partecipazione. Il Nucleo di autovalutazione può essere composto da docenti, DSGA, personale ATA e genitori.
- 2.** La rilevazione di cui all'art. 1 si svolge su un campione di 45 istituzioni scolastiche di primo ciclo coinvolte nel progetto formativo Valu.E for Schools, pari a 15 scuole per ogni Macro-area di riferimento del bando (Nord, Centro e Sud) nelle regioni indicate dagli operatori economici nella fase di predisposizione degli interventi, come da Determinazione INVALSI n. 156/2019, e su un campione di controllo di 45 istituzioni scolastiche di primo grado, pari a 15 scuole in ogni Macro-area di riferimento del bando (Nord, Centro e Sud), nelle medesime regioni oggetto dell'intervento.
- 3.** Le rilevazioni di cui all'art. 1 si svolgono in due fasi. La prima fase di rilevazione viene effettuata entro il mese di ottobre 2020, prima dell'avvio delle azioni formative da parte degli operatori economici. La seconda fase di rilevazione viene effettuata entro il mese di dicembre 2021, solo al termine delle azioni formative da parte degli operatori economici.

Articolo 3

Caratteristiche della rilevazione dati

- 1.** La rilevazione di cui all'art. 1 si compone di questionari standardizzati rivolti ai destinatari dei corsi di formazione, somministrati nelle due fasi di cui al comma 3 art. 2 e di prodotti audio e video realizzati con i partecipanti ai corsi (focus group, interviste semi-strutturate, webinar).

2. Nel corso della rilevazione verranno raccolti i dati personali anagrafici, sesso, titoli di studio e formazione, ruolo all'interno dell'istituzione scolastica, opinioni e valutazioni fornite nel corso della compilazione dei questionari somministrati.

3. Nel corso della rilevazione potranno essere raccolti dati personali, quali registrazioni audio e video dei partecipanti ai corsi di formazione.

4. La rilevazione si svolge on-line, anche mediante il ricorso a specifiche piattaforme, il cui fornitore assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 4

Identificazione del rispondente

1. Ai fini dell'espletamento della rilevazione di cui all'art. 1, si rende indispensabile l'identificazione del singolo rispondente sia nelle istituzioni scolastiche campione oggetto dell'azione formativa, sia nelle istituzioni scolastiche campione del gruppo di controllo, tenuto conto della necessità di somministrare individualmente il questionario standardizzato e di valutare analiticamente l'impatto delle azioni formative sui beneficiari e sulla rete di cooperazione della scuola.

2. In relazione alla finalità di identificazione di cui al comma 1, il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica campione comunica all'INVALSI i dati relativi ai componenti del Nucleo di autovalutazione che forniscono il consenso a partecipare alla rilevazione, dal numero 1) al numero 2), al fine dello svolgimento della rilevazione di cui all'art. 1:

1) NOME

2) COGNOME

3) INDIRIZZO MAIL

4) RUOLO NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Articolo 5

Svolgimento della rilevazione

1. L'INVALSI fornisce via e-mail al rispondente un codice di accesso individuale univoco, che consente il *login* all'applicativo on-line per la compilazione del questionario standardizzato e un codice di accesso individuale univoco, che consente il *login* all'applicativo on-line per lo svolgimento di attività che implicino la realizzazione di prodotti audio e video.

Articolo 6

Restituzione dei risultati della rilevazione

1. Al termine del progetto Valu.E for schools sarà elaborato un Rapporto di ricerca per l'Autorità di gestione dei fondi PON 2014-2020, pubblicato sul sito dell'INVALSI e inviato a ciascuna scuola partecipante. Tutti i dati a corredo del Rapporto saranno restituiti in forma aggregata all'Autorità di gestione, salvo diversa richiesta scritta da parte dell'ADG stessa.

2. L'ADG potrà richiedere all'INVALSI in forma scritta i dati personali trattati in forma analitica per le finalità di rendicontazione del Progetto PON Valu.E.

Articolo 7

Conservazione dei dati da parte di INVALSI

1. La conservazione del NOME, del COGNOME e dell'indirizzo EMAIL del rispondente da parte dell'INVALSI è limitata al periodo strettamente necessario per garantire il corretto svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio del progetto Valu.E for Schools.

Pertanto, i seguenti dati di cui al precedente art. 4, comma 2:

- NOME DEL RISPONDENTE
- COGNOME DEL RISPONDENTE
- INDIRIZZO EMAIL DEL RISPONDENTE

saranno conservati dall'INVALSI fino al termine del mese di dicembre 2026 (termine della progettazione PON) e poi saranno cancellati dai propri archivi. I dati personali quali eventuali registrazioni audio e video dei partecipanti ai corsi saranno conservati dall'INVALSI fino al termine del mese di dicembre 2026 (termine della progettazione PON) e poi saranno cancellati dai propri archivi.

I dati rilevati tramite questionari e non riconducibili ai singoli soggetti verranno conservati fino a dicembre 2030 per attività successiva di ricerca e divulgazione scientifica.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e f) e all'art. 25, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Lo scambio dei dati tra le istituzioni scolastiche e l'INVALSI, necessario agli adempimenti di cui all'articolo 4 e ivi individuati, è definito mediante una convenzione adottata conformemente alle misure necessarie prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

Articolo 9

Misure di sicurezza

Nel trattamento di dati l'INVALSI, adotta tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a garantire che:

- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- ai dati accedano solo le persone autorizzate;
- non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati sono stati raccolti.

Sono state adottate le adeguate misure atte a proteggere da utilizzo improprio, perdita o accesso non autorizzato le informazioni personali conservate da INVALSI: sono incluse misure per far fronte a qualsiasi sospetta violazione dei dati quali, a mero titolo esemplificativo, utilizzo di accesso ai sistemi solo tramite account autorizzati coperti da credenziali che rispettino i requisiti di robustezza (password

contenente 8 caratteri alfanumerici e un carattere speciale, con una validità di massimo 6 mesi), garanzia di salvataggio dati, minimizzazione dei dati.

Articolo 10

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 10, al momento della sua pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale dell'INVALSI.